

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE SEZ. I CIVILE

12 GENNAIO 1993 N. 266

PRESIDENTE: SENSALÈ

RELATORE: BALDASSARRE

PARTI: « LA FANTASIA »

DI BASCIALLA & C. S.A.S.

(Avv. Castellano)

ARNOLDO MONDADORI EDITORE

S.P.A.

(Avv. Irti)

Editoria • Diffusione di quotidiani e periodici • Obbligo dell'editore di rifornire tutti i rivenditori muniti di autorizzazione amministrativa • Esclusione

Rispetto ad un accordo fra l'associazione degli editori e le associazioni dei giornalisti, rivolto a regolare la istituzione di nuo-

vi punti vendita, il terzo ad esso estraneo non può invocare l'obbligo di contrattare in capo ad uno dei soggetti rappresentati dall'organizzazione dei produttori.

Giacomo Bascialla e Orfeo Martegani, titolari della omonima ditta, autorizzata dal Sindaco di Tradate ad esercitare la vendita al pubblico e al minuto di giornali quotidiani e periodici in Abbiate Guazzone, a seguito di rifiuto opposto dalla FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali), con citazione 23-24 marzo 1983, convenivano innanzi al Tribunale di Milano la S.p.A. Arnoldo Mondadori Editore e il distributore Carmine Binfarè per sentirli condannare a rifornire la loro rivendita di tutti i giornali, le riviste e i periodici editi dalla prima e a risarcirli dei danni subiti in conseguenza della mancata ottemperanza all'obbligo di fornitura.

Nella resistenza dei convenuti il Tribunale con sentenza del 18 aprile 1985 dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Binfarè ed accoglieva nei confronti della società Mondadori la prima di dette domande.

La Corte d'Appello, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha accolto l'appello della società soccombente e, in parziale riforma della decisione impugnata, ha rigettato la domanda proposta dagli istanti nei confronti dell'appellante.

Ribadito il difetto di legittimazione del Binfarè, sul rilievo dell'assenza di una richiesta rivolta allo stesso dagli attori e, quindi, di un suo rifiuto, la Corte milanese osserva che un obbligo di contrarre a carico della società appellante non deriva dalle norme degli artt. 14 e 16 della legge 5 agosto 1981, dirette a tutelare gli editori, mentre nessun'altra disposizione della medesima legge prevede in modo diretto o indiretto un obbligo di questi ultimi di effettuare forniture di quotidiani e periodici a tutte le rivendite esistenti, sia pure munite di regolare autorizzazione amministrativa.

La Corte esclude poi che un tale obbligo possa derivare dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 dell'accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici stipulato nel 1980, sia perché la sua efficacia è da ritenersi limitata ai soggetti rappresentati dalle parti contraenti, presupposto questo non dimostrato dalla ditta Bascialla-Martegani; sia perché l'art. 3 cit. non pone a carico degli editori e loro distributori un obbligo generale di rifornire tutti i rivenditori, ma li impegna soltanto a osservare

criteri di imparzialità nel rifornire quei rivenditori con i quali abbiano liberamente stipulato contratti di vendita o estimatori.

Per la cassazione della sentenza d'appello, la S.a.S. La Fantasia di Bascialla Giacomo e C., avente causa dagli appellati, propone tre mezzi d'annullamento, illustrati con memoria.

Resiste la S.p.A. Arnoldo Mondadori Editore, con controricorso e memoria, ma non Carlo Binfarè.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1) La società La Fantasia con i tre motivi di ricorso, che appare opportuno riassumere preliminarmente, addebita alla Corte d'Appello quanto segue:

1) « Violazione di norme », per avere basato la pronuncia di accoglimento dell'appello sul presupposto di fatto della non appartenenza dell'odierna ricorrente ai sindacati stipulanti l'accordo nazionale del 1980, senza che la circostanza fosse dedotta a motivo di gravame.

2) « Erronea interpretazione dell'art. 3 dell'Accordo del 1980 », per non avere inteso detto articolo quale fonte di un obbligo diretto per venditori e rivenditori e del divieto di forniture preferenziali; per non avere rilevato che la norma convenzionale, se riguardasse solo i rivenditori legati da contratto di fornitura, non avrebbe significato né funzione; perché l'interpretazione proposta trova ulteriore conferma nella previsione dell'art. 5 del sopravvenuto accordo 8/10/1985.

3) « Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine agli altri aspetti prospettati dalla ricorrente a fondamento della pretesa », per non avere tenuto conto delle argomentazioni svolte in appello in ordine alla portata innovativa della legge n. 416/1981, che pone obblighi e limiti a carico dell'imprenditore editore, e, in particolare degli artt. 14 e 16 della medesima, in quanto queste norme, ad avviso della ricorrente hanno introdotto il diritto del rivenditore munito di autorizzazione amministrativa di ricevere le forniture, in conseguenza della « concentrazione » in capo all'autorità amministrativa dell'intera disciplina dei punti di vendita e del « potere finale » esercitato con il rilascio delle autorizzazioni, ed escludono una discrezionalità imprenditoriale di editori e distributori, tenuti a rifornire tutti i punti di vendita autorizzati.

— 2) Il primo motivo, in quanto pone la questione, di natura squisitamente procedurale, della ultrapetizione, rende ammissibile e necessario il diretto esame degli atti processuali da parte di questa Corte di legittimità.

Da tale esame risulta che già con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attuale ricorrente ha negato la propria appartenenza ad una delle associazioni stipulanti l'accordo collettivo del 13 marzo 1980 ed ha fondato la propria pretesa su assunto incompatibile con l'iscrizione ad un sindacato, della quale nemmeno con il motivo in esame afferma la sussistenza.

Ha dedotto infatti, con il motivo *b*) della citazione, che « una ipotizzabile delimitazione di detto obbligo (di fornitura) a favore dei soli iscritti al sindacato sarebbe nulla perché in contrasto, tra l'altro, anche con l'art. 3 della Costituzione... » e, con il motivo *c*), che « in ogni caso anche i non iscritti al sindacato hanno diritto di aderire ai contratti di categoria ».

La sentenza di primo grado tralascia il problema dell'iscrizione degli attori al sindacato, osservando che gli accordi nazionali « sono stati siglati dalle rappresentanze delle rispettive categorie » e « che essi sono immedia-

tamente efficaci per tutti i soggetti rappresentati », là dove il riferimento alle categorie (e non agli associati) denota l'implicita adesione alla tesi degli istanti, fondata sull'efficacia della contrattazione estesa a tutti gli appartenenti alle categorie interessate e non solo a quelli effettivamente rappresentati in forza dell'iscrizione all'associazione.

Non essendo stata affermata, nemmeno in via indiretta, l'appartenenza di parte istante all'associazione contraente, la società appellante, che ha contestato di essere tenuta a contrattare con tutti gli edicolanti, sia pure muniti di licenza amministrativa, non era onerata di un motivo di gravame per far valere il dato pacifico della non iscrizione di controparte e da tale dato il giudice dell'appello ha tratto coerenti e legittime conclusioni.

L'accordo in parola, come rileva (pacificamente) la Corte milanese, non riguarda, infatti, rapporti tra imprenditori e lavoratori subordinati, essendo intercorso tra organismi associativi appartenenti a categorie imprenditoriali (editori e distributori di giornali) e di lavoratori autonomi (o di imprenditori, tanto che nella specie agisce un ente collettivo, che ha assunto, nelle more, la veste di società commerciale).

E, se può ammettersi, sulla base della disciplina positiva privatistica (artt. 2067 e segg. cod. civ.), un'adesione implicita al contratto collettivo di lavoro, che derivi da fatti concludenti, quale, in particolare, la richiesta di applicazione delle clausole di esso da parte del lavoratore subordinato non iscritto all'associazione contraente, lo stesso principio non opera, in assenza di analogo supporto normativo, nelle diverse ipotesi di accordi collettivi stipulati tra associazioni di appartenenti a distinte categorie di imprenditori ovvero a categorie di imprenditori e di lavoratori autonomi, al fine di regolare con norme convenzionali uniformi, contemperando i rispettivi interessi di categoria, diritti ed obblighi nascenti da ricorrenti rapporti contrattuali tra le parti rappresentate.

— 3) Il secondo motivo, riferibile all'alternativa motivazione espressa dalla Corte d'Appello sullo stesso punto, è superato dal rigetto del primo, atteso che le ragioni motive, divenute così definitive, risultano sufficienti a sorreggere da sole il censurato capo di sentenza.

Dai rilievi che seguono (*sub* 6) si può, comunque, desumere come l'interpretazione data dalla Corte d'Appello coincida con la premessa, in punto di fatto, dei principi espressi da questa Corte Suprema con le sentenze nn. 2018/85, 2634/85, 2387/62, in relazione a domande diverse, per contenuto (danni e concorrenza sleale), da quella qui in esame.

— 4) Escluso, alla stregua dei rilievi che precedono, che la società Mondadori sia obbligata a contrattare, ossia a fornire i giornali da essa stessa editi alla controparte, in forza di regolamento contrattuale, deve negarsi altresì che tale obbligo derivi dalla legge e, in particolare, dalle norme invocate col terzo mezzo.

L'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 fissa i criteri ai quali le pubbliche amministrazioni debbono uniformarsi al fine di incrementare la diffusione di giornali quotidiani e periodici e di realizzare l'economica gestione dei punti di vendita, dettando articolate regole procedurali per la concessione delle autorizzazioni per la vendita ed elencando le ipotesi di vendita rispetto alle quali l'autorizzazione non è necessaria.

Al predetto fine è prevista la consultazione delle associazioni più rappresentative, a livello nazionale, delle categorie interessate ed è prescritta la corrispondenza delle autorizzazioni da rilasciare alle effettive esigenze delle singole zone.

Si tratta di una normativa che impone determinati comportamenti alle amministrazioni competenti e la cui violazione può dar luogo a tutela innanzi al giudice amministrativo (tutela che nella specie, com'è pacifico, è stata chiesta ed ottenuta dagli istanti con il rilascio della licenza), ma che non incide in alcun modo sulla libertà di iniziativa economica delle parti (editori, distributori e rivenditori), salvo l'obbligo imposto a questi ultimi, quali soggetti autorizzati, di « assicurare parità di trattamento alle diverse testate » (ultimo comma dell'art. 14).

Un tale obbligo ben si inquadra nello schema tipico dell'autorizzazione amministrativa, il cui conferimento implica l'accertamento, da parte della P.A., dei requisiti richiesti per l'ordinato esercizio di una determinata attività che deve svolgersi in pubblico, ma non crea per i terzi l'obbligo di contrattare con chi l'abbia ottenuta (v. sent. n. 2387/62 cit.).

— 5) L'art. 16, primo comma, della legge n. 416/81 prescrive che le imprese di distribuzione devono garantire, a parità di condizioni rispetto ai punti vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.

La norma trascritta regola i rapporti tra le imprese di distribuzione e gli editori, imponendo un preciso obbligo alle prime, al fine di evitare che esse, attraverso comportamenti di favore verso alcuni editori, possano arrecare pregiudizio alle iniziative imprenditoriali dirette alla libera diffusione delle idee. Non considera però in via diretta la posizione dei (e non assegna diritti ai) rivenditori, ai quali i distributori potrebbero, semmai, richiedere contegni idonei a consentire l'adempimento del predetto loro obbligo di imparziale distribuzione.

Nel caso in esame la controversia non vede in posizioni contrapposte distributore ed editore, in quanto la società controricorrente è stata convenuta in giudizio dagli edicolanti nella specifica qualità di editrice di testate giornalistiche e per l'adempimento di un asserito obbligo di fornitura, che non trova, però, rispondenza nella legge.

— 6) In relazione a norme di carattere generale questa Corte (sent. nn. 2018/85, 2387/62 citt.) ha avuto modo di chiarire che, rispetto ad un accordo fra associazioni di produttori ed associazioni di commercianti, rivolto a regolare l'istituzione e l'assegnazione di nuovi punti di vendita (accordo anche in quel caso intervenuto tra la federazione degli editori dei giornali ed i sindacati dei giornalisti) con il patto di consentire la distribuzione di giornali e riviste solo a rivenditori scelti da tali organizzazioni, il terzo ad esso estraneo, il quale non abbia ottenuto la suddetta ammissione alla distribuzione, non può invocare la responsabilità risarcitoria delle parti stipulanti per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. (e a maggior ragione, osserva il collegio, non può far dichiarare l'obbligo, in capo ad uno dei soggetti rappresentati dalle predette organizzazioni, di contrattare) sotto il profilo della lesione del suo diritto di rivestire la posizione di distributore dei prodotti, atteso che un siffatto diritto non è evincibile dal principio generale della libertà d'iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione né può correlarsi al disposto dell'art. 2597 cod. civ., in tema di obbligo di contrattare dell'imprenditore in condizioni di monopolio legale, dato che questa norma, quand'anche estensibile alle ipotesi di monopolio di mero fatto, è diretta esclusivamente a tutelare il consumatore del prodotto e non, quindi, il rivenditore (con limitazione manifestamente non in contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione).

Consegue il rigetto dell'intero ricorso, sia nei confronti della società Mondadori, che del Binfarè, non risultando specificamente censurato il capo di sentenza che lo riguarda.

Appare equa la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite, a norma dell'art. 92 cod. proc. civ.

P.Q.M. — La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.